

Relazione tecnica

ART. 1.

(Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative)

La disposizione modifica il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ridefinendo il regime transitorio di applicazione delle nuove regole introdotte dal comma 138 in materia di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative.

Il nuovo testo precisa che le disposizioni del comma 138 si applicano alle operazioni effettuate dal 2026, come a legislazione vigente, ma solo se in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Coerentemente con quanto previsto dal comma 139 nella sua prima formulazione, la norma introduce, inoltre, una clausola di salvaguardia dei comportamenti già adottati dai contribuenti. In particolare, sono fatti salvi tutti i comportamenti tenuti anteriormente al 1° gennaio 2026, come già previsto a legislazione vigente, nonché quelli adottati in conformità al comma 138 dal 1° gennaio 2026 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione, in riferimento ai quali non sono stati svolte attività accertative in quanto recenti. Si precisa infine che non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Alla norma originaria sono stati ascritti effetti negativi in termini di gettito quantificati in 15,25 milioni di euro su base annua dal 2026, considerando le nuove regole maggiormente agevolative rispetto a quelle precedenti.

La modifica, di fatto, riduce il perimetro delle operazioni permutative da assoggettare alle nuove regole, determinando un recupero di gettito rispetto a quanto ascritto in sede di valutazione della norma originaria.

Assumendo che circa la metà delle operazioni permutative effettuate in un anno sia riconducibile a contratti stipulati nelle annualità precedenti, la modifica determina un recupero di gettito valutato in 7,6 milioni di euro per il solo anno 2026.

ART. 2.

(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)

La disposizione, al comma 1, integra il divieto di cumulo con l'opzione di cui all'articolo 24-bis del TUIR (imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia) già previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 23 del 2016, estendendolo



anche al nuovo regime impatriati di cui dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023. Le disposizioni si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che alla disposizione non si ascrivono effetti, e che, peraltro, gli stessi potrebbero essere positivi considerato il carattere restrittivo delle stesse.

ART. 3.

(Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali)

La disposizione, che prevede la rateizzazione quinquennale della tassazione del *badwill*, comporta effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, all'interno della banca dati dell'imposta di registro relativa agli anni 2022-2024, sono stati individuati i soggetti *IAS/IFRS Adopter* che hanno effettuato operazioni contraddistinte dal codice negozio 1118 (compravendita di aziende). L'analisi delle note integrative dei rispettivi bilanci ha consentito di verificare se, nelle operazioni di aggregazione aziendale concluse nel periodo considerato, la *Purchase Price Allocation* avesse generato un avviamento positivo (*goodwill*) oppure un avviamento negativo (*negative goodwill* o *badwill*) imputato a conto economico e rilevante ai fini Ires.

Nel complesso, evidenziando preliminarmente il numero limitato di fattispecie, nel periodo analizzato (2022-2024) è stato contabilizzato a conto economico un ammontare di componenti positivi riconducibili al *badwill* pari a 25 milioni di euro, che ha comportato l'inclusione nelle imposte correnti di un ammontare complessivo di Ires pari a 6,0 milioni di euro, considerando l'aliquota legale pari al 24%.

Con riferimento all'Irap, si rileva che i soggetti che hanno registrato un *badwill* a conto economico hanno imputato tale componente positiva di reddito in una voce non rilevante ai fini della determinazione della base imponibile del tributo. Conseguentemente, dalla norma non derivano effetti rispetto alle previsioni a legislazione vigente relative al gettito IRAP.

La quantificazione assume che l'imputazione annuale del *badwill* a conto economico generi un'Ires dovuta in misura pari al doppio di quella osservata nel periodo 2022-2024, ovvero in misura pari a 12 milioni di euro.

La previsione di una rateizzazione di tale imposta, in quote costanti su un periodo quinquennale, determina effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura.

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli effetti finanziari in termini di competenza e cassa, con un acconto Ires del 75 per cento, tenuto conto dell'entrata in vigore



della norma nel 2026 con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Competenza	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	-9,6	-7,2	-4,8	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0

importi in milioni di euro

Cassa	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	0,0	0,0	-22,2	-3,0	-0,6	1,8	0,0	0,0

importi in milioni di euro

ART. 4.

(Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti)

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2028, l'esclusione, dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dei proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli simili corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia.

Ai fini della valutazione finanziaria, sono stati esaminati i bilanci 2024 dei principali fondi di garanzia dei depositanti. In particolare, è stato preso in considerazione il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che è un consorzio di diritto privato, costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio, che garantisce i depositi in caso di liquidazione di una banca consorziata fino a 100.000 euro per depositante e per banca. Attualmente, aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo e delle casse rurali/casse, che aderiscono al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC), anch'esso esaminato ai fini della stima degli effetti finanziari della misura.

Dall'esame dei bilanci dei due suddetti fondi risulta un'imposta versata (imposta sostitutiva sui proventi finanziari pari al 12,5/26 per cento) di circa 8,4 milioni di euro su base annua, che viene prudenzialmente raddoppiata nell'importo per considerare eventuali altri operatori e potenziali maggiori proventi finanziari esenti. Pertanto, si stima che l'intervento determini i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	-16,8	-16,8	-16,8	0,0

in milioni di euro



ART. 5.

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto la relazione tecnica della norma che istituiva il contributo in esame aveva già considerato un periodo di sei mesi per la predisposizione dei sistemi di monitoraggio necessari alla concreta applicazione della misura, ascrivendo, pertanto, effetti finanziari calcolati su metà anno per il 2026.

ART. 6.

(Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni)

Sulla base dei dati e della metodologia adottati in sede di valutazione della norma originaria, il rinvio dell'applicazione della misura per due mesi determina effetti negativi corrispondenti a due dodicesimi dell'onere valutato per l'intera annualità, stimabili, pertanto, in 14,3 milioni di euro nel 2026.

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

La disposizione interviene sulla disciplina di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), recante l'agevolazione in forma di cd. iperammortamento, eliminando il vincolo della provenienza geografica dei beni oggetto dell'investimento al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per potenziare gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica ed energetica, la disciplina di cui ai commi in precedenza richiamati prevede, una maggiorazione delle quote d'ammortamento deducibili per i beni materiali e immateriali negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026 e i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, gli investimenti effettuati nel 2026 e fino al 30 settembre 2028 sono deducibili con maggiorazioni pari al 180 per cento del costo d'acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento.



Si precisa che i sopraindicati limiti sono riferiti alla singola annualità e non all'arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente.

Ai fini della stima, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

		Investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti Made in Ue fino al 30-set-2028
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50% - 180%

in milioni di euro

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.

Inoltre, non essendo disponibili dati sugli investimenti Transizione 5.0, si stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0.

Sono stati presi in considerazione, per ogni singola annualità, la totalità degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0, riproporzionata, nel solo periodo d'imposta 2028, per tener conto della vigenza della norma per nove mesi.

Infine, si assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	-249,5	-831,5	-1.429,5	-1.665,2	-1.665,2	-1.415,8	-835,2	-266,7	0	0	0
IRPEF	-39,9	-133,7	-225,3	-261,5	-261,5	-221,6	-131,5	-41,2	0	0	0
Addizionale regionale	-2,4	-7,9	-13,2	-15,3	-15,3	-12,9	-7,6	-2,4	0	0	0
Addizionale comunale	-0,8	-2,8	-4,7	-5,4	-5,4	-4,5	-2,5	-0,9	0	0	0
TOTALE	-292,6	-975,9	-1.672,7	-1.947,4	-1.947,4	-1.654,8	-976,8	-311,2	0	0	0

in milioni di euro



Con un acconto Ires-Irpef del 75%, **gli effetti finanziari di cassa della nuova proposta sono i seguenti:**

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-436,6	-1.268,0	-1.878,0	-1.842,0	-1.665,2	-1.228,8	-399,6	159,6	200,0	0,0
IRPEF	0	-69,8	-204,1	-294,0	-288,7	-261,5	-191,7	-63,8	26,5	30,9	0,0
Addizionale regionale	0	-2,4	-7,9	-13,2	-15,3	-15,3	-12,9	-7,6	-2,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-1,0	-3,4	-5,3	-5,6	-5,4	-4,2	-2,0	-0,4	0,3	0,0
TOTALE	0	-509,8	-1.483,4	-2.190,5	-2.151,6	-1.947,4	-1.437,6	-473,0	183,3	231,2	0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari di cassa della misura originaria e quelli della nuova proposta rispetto alla relazione tecnica originaria:

Norma originaria

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-354,7	-1.103,8	-1.622,7	-1.587,6	-1.436,4	-1.081,7	-362,2	163,5	166,4	0,0
IRPEF	0	-56,7	-178,4	-254,4	-248,4	-225,5	-168,8	-57,0	27,5	25,3	0,0
Addizionale regionale	0	-1,9	-6,8	-11,4	-13,2	-13,2	-11,3	-6,7	-1,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,9	-2,9	-4,5	-4,9	-4,7	-3,8	-1,9	-0,2	0,2	0,0
TOTALE	0	-414,2	-1.291,9	-1.893,0	-1.854,1	-1.679,8	-1.265,6	-427,8	188,9	191,9	0

in milioni di euro

Effetti differenziali della nuova proposta normativa rispetto alla norma originaria

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-81,9	-164,2	-255,3	-254,4	-228,8	-147,1	-37,4	-3,9	33,6	0,0
IRPEF	0	-13,1	-25,7	-39,6	-40,3	-36,0	-22,9	-6,8	-1,0	5,6	0,0
Addizionale regionale	0	-0,5	-1,1	-1,8	-2,1	-2,1	-1,6	-0,9	-0,5	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,5	-0,8	-0,7	-0,7	-0,4	-0,1	-0,2	0,1	0,0
TOTALE	0	-95,6	-191,5	-297,5	-297,5	-267,6	-172,0	-45,2	-5,6	39,3	0

in milioni di euro

ART. 8.

(Misure in favore delle imprese)

La disposizione prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 19, in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di



ammissibilità, nel limite di spesa di 537 milioni di euro, venga riconosciuto un contributo pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.

Sono considerati eleggibili ai fini dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali e beni immateriali di cui agli Allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché i costi sostenuti per le certificazioni relative alla documentazione contabile e al risparmio energetico.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

Ai fini della stima della congruità del limite di spesa, sono stati utilizzati i dati trasmessi dal Ministero del Made in Italy relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura.

In base a tali dati, come indicato nella tabella che segue, il credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648 milioni di euro, dei quali 1.533 milioni di euro riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché ai costi sostenuti per le certificazioni.

Classi di risparmio energetico	Numero Richieste	Credito Imposta Totale	Credito Imposta allegati A e B + certificazioni
PROCESSO INTERESSATO	6.563	1.432	1.338
5% - 10%	1.443	257	245
10% - 15%	215	62	58
oltre 15%	4.905	1.113	1.035
STRUTTURA PRODUTTIVA	854	217	195
3% - 6%	180	37	29
6% - 10%	224	32	29
oltre 10%	450	147	137
Totale	7.417	1.648	1.533

Importi in milioni di euro

Il limite di spesa di 537 milioni di euro, pari al 35% dell'ammontare del credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili, risulta essere conseguentemente congruo.



ART. 9.

(Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti)

Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura, sono stati utilizzati i dati in possesso, del Dipartimento dello Sport, da quali risulta che i beneficiari della proposta sono circa 19,2 mila soggetti. Ipotizzando prudenzialmente che tutti percepiscano un premio pari a 300 euro, operando prudenzialmente un'ulteriore maggiorazione pari al 20% per tener conto dei soggetti con più sostituti d'imposta, e applicando la ritenuta, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028
Effetti di gettito	-1,38	0,0	0,0

in milioni di euro

ART. 10.

(Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)

Per il suo contenuto di ordine procedurale, la disposizione non è idonea a determinare oneri per la finanza pubblica. Essa, infatti, si limita a disporre che, relativamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione successivamente all'8 agosto 2024 - e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico - la richiesta di riconsegna anticipata degli stessi è esercitata nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale stesso.

ART. 11.

(Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX)

Le disposizioni in esame ripristinano la legislazione vigente prima del recente intervento operato con la legge n. 199 del 2025 (articolo 1, commi 51-55), in materia di trattamento fiscale dell'esenzione delle plusvalenze e dell'esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa.

In particolare, si interviene agli articoli 58, 59, 87 e 89 del Tuir, all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 55 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

Il comma 5 prevede che le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, consentendo l'applicazione del previgente regime (ante legge di Bilancio per il 2026) dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.



Dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento determina oneri corrispondenti al recupero di gettito ascrivito alla misura contenuta nella legge di Bilancio 2026 e pari a:

2026	2027	2028	dal 2029
-35,2	-43,9	-45,1	-45,4

in milioni di euro

ART. 12.

(Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche)

La disposizione modifica la misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche – dall'importo attuale di euro 100,00 all'importo di euro 118,00.

In particolare, si evidenzia che la nuova misura dell'imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e, quindi, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'importo di 100 euro annui; per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, sono state considerate le società di capitali (circa 1,5 milioni) e le società di persone (circa 600 mila) attive, che rappresentano una parte dei soggetti complessivamente titolari di conti correnti. In un'ottica prudenziale, si assume che le prime detengano mediamente 2 conti correnti e le seconde 1,5 conti. Applicando l'imposta di bollo pari a 100 euro per ciascun conto corrente, il gettito annuo risulta pari a circa 390 milioni di euro. Si ritiene che l'incremento dell'imposta non determini una riduzione del numero dei rapporti, tenuto conto del limitato incremento del costo, a fronte dell'interesse delle imprese a mantenere più rapporti (per linee di credito, fidi e strumenti di risparmio), oltre che in considerazione dell'estrema prudenza nella valutazione dei dati circa il numero di rapporti potenzialmente interessati dalla disposizione.

Sulla base della stima del gettito complessivo annuo sopra riportata, applicando un aumento di 18 euro (da 100 euro a 118 euro) per ogni conto corrente intestato alle società si otterrebbe un maggiore gettito di circa 70,2 milioni di euro su base annua.

Considerando la decorrenza della misura, si stimano i seguenti effetti:

	2026	2027	2028	dal 2029
Imposta di bollo	52,7	70,2	70,2	70,2
IRES	0,0	-17,0	-15,4	-13,0



IRPEF	0,0	-5,1	-4,6	-3,8
IRAP	0,0	-3,9	-3,4	-2,8
TOTALE	52,7	44,2	46,8	50,6

In milioni di euro



ART. 13.

(Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP)

Il comma 1 dispone il rinvio all'anno 2028 dell'applicazione della norma di cui al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di riduzione del *turn-over*, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale. La misura, considerato quanto previsto dal comma 834 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 - secondo cui gli enti interessati provvedono a effettuare il versamento di una somma corrispondente alla riduzione delle facoltà assunzionali nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - determina minori entrate per lo Stato, quantificabili in euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La disposizione di cui al comma 2 ha la finalità di consentire alle Fondazioni lirico sinfoniche di programmare in maniera sostenibile la propria attività istituzionale. La Legge di bilancio 2025 all'articolo 1, comma 607, stabilisce che, «nelle more della revisione della normativa di settore», la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche fosse assegnata per l'anno 2025 sulla base della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo per il triennio 2022-2024; la proroga di tale norma si è resa necessaria in attesa di una riforma organica della normativa di riferimento che finora non è ancora stata attuata, mettendo le fondazioni al rischio di un ritorno a criteri di assegnazione fondati su parametri risalenti al 2014, non più sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.

Il comma 3 interviene sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, hanno stabilito che:

a) *“Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa”* (comma 762);



b) “Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025” (comma 763).

Tanto premesso, alla data del 31 dicembre 2025 è scaduto il Disciplinare stipulato in data 7 agosto 2023, stipulato tra il MEF e la CONSAP in conformità alle vigenti disposizioni di legge sopra riportate, per la cura dell’attività istruttoria sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici, di escussione della garanzia pubblica accordata *ex lege* ai prestiti concessi alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2012 e nel 2016.

La disposizione in esame, per la parte corrispondente alle disposizioni che, ove approvate, si collocherebbero al comma 12-*ter* dell’articolo 4 del decreto-legge. n. 200 del 2025, consente una ordinata prosecuzione, per una ulteriore annualità, della citata attività istruttoria da parte della CONSAP, per conto del MEF, creando le basi per il rinnovo, sino al 31 dicembre 2026, del rapporto contrattuale ormai scaduto il 31 dicembre 2025.

La prosecuzione del rapporto contrattuale con la CONSAP appare necessario anche al fine di scongiurare l’interruzione dell’attività di gestione e liquidazione delle numerose istanze di escussione della garanzia pubblica da parte delle banche che hanno concesso i finanziamenti, con potenziali rischi reputazionali anche per il MEF.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo, rinviando per la relativa copertura all’articolo 18.

ART. 14.

(Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

La disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e a migliorare il tasso di recupero dei crediti previdenziali mediante un piano di rateizzazione agevolato applicabile esclusivamente alle nuove istanze.

Per la quantificazione, in base ai dati Inps, nel corso del 2023 e del 2024 sono stati emessi circa 65 mila piani di differimento l’anno (con esclusione di agricoltori, gestione separata e domestici) per un importo medio di 21 mila euro e una durata media complessiva di 24 mesi. Di questi il 35% è soggetto a revoca. Posto che una riduzione dell’interesse di dilazione può incentivare il ricorso alla regolarizzazione in modalità rateale presso l’istituto e favorire il recupero dei crediti contributivi, incidendo sulla percentuale di revoche, si ipotizza che di queste ne possano essere recuperate circa 1.700. Tenuto conto che la disposizione partirebbe dalla data di entrata in vigore della stessa e che i piani di ammortamento emessi in base a tassi precedenti non vengono modificati, l’onere relativo alla diminuzione della maggiorazione di 4 punti percentuali sarebbe il seguente.



	Onere diminuzione maggiorazione di 4 punti percentuali
Anno 2026	4
Anno 2027	12,2
Anno 2028 e successivi	16,2

in milioni di euro

Il comma 3 autorizza gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia a stipulare contratti di lavoro subordinato per provvedere ai servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili.

Gli oneri sono stati quantificati in via prudenziale utilizzando i seguenti criteri.

Il salario mensile medio previsto per queste categorie di dipendenti è stimato in 400 euro per tredici mensilità, tenendo conto del mercato del lavoro locale e degli stipendi medi corrisposti per analoghe mansioni da parte di altri uffici diplomatico-consolari di Paesi UE e della Delegazione dell'Unione europea presenti in Tunisia. Al salario di base occorre aggiungere un incremento annuale del 5%, obbligatorio in base alla legge tunisina, ed il calcolo dell'accantonamento per trattamento di fine rapporto che corrisponde, al massimo, a due mensilità per ogni anno di impiego.

La seguente tabella riporta un calcolo del salario mensile per ciascun addetto proiettato su 10 annualità. Gli oneri riflessi al 17% sono quelli previsti dall'attuale normativa previdenziale tunisina.

	Salario unitario mensile	Salario unitario annuo	Oneri riflessi annui (17%)	Accantonamento annuo per tfr	Totale per 50 unità
Anno 2026	€ 400	€ 5.200	€ 884	€ 800	€ 258.150 (*)
Anno 2027	€ 420	€ 5.460	€ 928	€ 840	€ 361.410
Anno 2028	€ 441	€ 5.733	€ 975	€ 882	€ 379.481
Anno 2029	€ 463	€ 6.019	€ 1.023	€ 926	€ 398.412
Anno 2030	€ 487	€ 6.331	€ 1.076	€ 974	€ 419.064
Anno 2031	€ 510	€ 6.630	€ 1.127	€ 1.020	€ 438.855
Anno 2032	€ 536	€ 6.968	€ 1.185	€ 1.072	€ 461.228
Anno 2033	€ 563	€ 7.319	€ 1.244	€ 1.126	€ 484.462
Anno 2034	€ 591	€ 7.683	€ 1.306	€ 1.182	€ 508.556
Anno 2035	€ 621	€ 8.073	€ 1.372	€ 1.242	€ 534.371
Anno 2036	€ 652	€ 8.477	€ 1.441	€ 1.304	€ 561.089

(*) Gli oneri per l'anno 2026 sono calcolati per 9 mensilità, in quanto l'obbligo di stipula di contratti di lavoro subordinato previsto dall'ordinamento tunisino decorre dal 1° aprile 2026.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria, degli oneri derivanti dal comma 4, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari



esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento di presenta le necessarie disponibilità e la sua riduzione nella misura sopra indicata non pregiudica l'attività di ratifica degli accordi internazionali.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante misure e interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa.

Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* presentano carattere ordinamentale.

La lettera *d)* prevede che al Comitato partecipi anche un rappresentante designato dal Corpo della guardia di finanza. La disposizione non comporta oneri, in quanto, ai sensi del comma 9, dalla partecipazione al Comitato deriva la corresponsione di rimborsi spese a valere sulle risorse già previste dal comma 11 dello stesso articolo 24-bis (un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017).

La lettera *e)* introduce il comma 8-*bis* che prevede la possibilità del Comitato di avvalersi di consulenti o esperti nella materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la previsione che agli oneri dallo stesso derivanti, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 180.000 annui, si provvede a valere sulle risorse già previste dal citato comma 11.

La lettera *f)*, che prevede la corresponsione al direttore della Commissione o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la previsione che agli oneri da essa derivanti si provvede a valere sui fondi previsti dal comma 11.

ART. 16.

(Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)

La disposizione di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (EDC) nell'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025, si stima che gli oneri complessivi relativi alla produzione della *disability card* per l'anno 2026 ammontino a 1,6 milioni di euro.

Per assicurare la continuità del servizio nel periodo giugno–dicembre 2026, si rende necessario lo stanziamento pari a 1,6 milioni di euro. Tale fabbisogno è calcolato sulla base del costo unitario della card (pari a 7,38 euro) e della stima media delle



emissioni mensili, determinata tenendo conto dei volumi produttivi registrati nei mesi precedenti.

L'onere individuato, pari a 1,6 milioni di euro, trova copertura mediante utilizzo delle risorse già stanziare dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato)

La disposizione, per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026, autorizza la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

In particolare, si prevede che:

1) il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sia incrementato di 27 milioni di euro per l'anno 2035;

2) agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 93,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 270,2 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 540,25 milioni di euro per l'anno 2026, 2,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provveda:

- a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1;



- b) quanto a 537 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 3) infine, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 19.
(Entrata in vigore)

La norma reca l'entrata in vigore del provvedimento

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

27/03/2026

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

